



Sindacato Italiano Appartenenti Polizia

Prot. Nr.6 Anfp/Siap-2022

Roma, 9 febbraio 2022

Oggetto: Applicazione dell'art. 54 del DPR 29.12.1973, N. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni ai sensi dell'art. 1, comma 12, della L. 08.08.1995, N.335, spettante al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile ex comma 101, dell'art.1, legge di bilancio n. 234 del 2021.

Al Signor Ministro dell'Interno
Cons. Luciana Lamorgese

Al Signor Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali
On. Andrea Orlando

e p.c.

Al Signor Capo della Polizia
Prefetto Lamberto Giannini

Signori Ministri,

come è noto, anche in ragione del Vostro impegno, con l'ultima legge finanziaria (L. n. 234/2021) al comma 101 dell'art 1, si è sanata una sperequazione in materia pensionistica, in danno del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile rispetto al personale militare.

Pertanto, dopo anni di richieste e contenziosi, si applica anche agli appartenenti della Polizia di Stato l'aliquota del 2,44% per ogni anno utile ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto.

Al riguardo, si evidenzia che, a tutt'oggi, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale continua a rispondere negativamente alle richieste degli interessati, poiché per l'ente previdenziale la suddetta aliquota si applica solo al personale appartenente al Comparto difesa e per alcune figure ad esso equiparate (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza), rinviando l'estensione applicativa ad ulteriori istruzioni, pur essendo il dettato normativo assai chiaro.

Per quanto sopra esposto, le scriventi OO.SS. chiedono che si intervenga sulla Direzione Generale dell'Inps, affinché attui tempestivamente la suindicata norma di legge. Cordialità.

Il Segretario Generale SIAP

Giuseppe TIANI
Giuseppe TIANI

Il Segretario Nazionale ANFP

Enzo LETIZIA
Enzo LETIZIA